

OGGETTO: QUESITI CRUI PER MISSION 4, 2 PNRR

A) Costi eleggibili e relative modalità di rendicontazione

1. Il costo standard previsto, pari a 31 euro l'ora, per la valorizzazione del personale ricercatore di tipologia A non è necessario a coprire il costo effettivo di questa tipologia contrattuale, prevedendo un cofinanziamento significativo da parte degli Atenei.

Considerata da un lato la rilevanza di queste figure nell'ambito del PNRR (per l'Avviso partenariati estesi vi è anche un indicatore specifico sul reclutamento degli RTDA), e dall'altro il mancato aggiornamento dei costi standard approvati nell'ambito di un decreto interministeriale MUR-MISE del 2018, si chiede se sia possibile, almeno per la figura del ricercatore, prevedere un aggiornamento del costo orario standard in linea con l'attuale valore contrattuale. Più in dettaglio, si precisa che innalzando il valore a 36 euro/ora il costo di un RTDA sarebbe integralmente coperto.

Risposta: Il monte ore annuo rilevato dalla L.240/2010, ovvero 1500 ore, se impiegato dai ricercatori interamente per lo svolgimento di attività progettuali, valorizzato al costo standard orario pari a € 31,00 e incrementato del 15% dei costi indiretti, consentirebbe di coprire il costo effettivo sostenuto dall'Università.

Il Decreto che ha definito il valore delle Unità di Costo Standard applicabili ai soggetti beneficiari (Università, Enti Pubblici di Ricerca e Imprese) di finanziamento comunitari in ambito della ricerca origina da un lavoro congiunto di questo Ministero, in particolare dell'attuale Direzione della Ricerca, con il Ministero delle imprese e del made in Italy (l'allora Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di individuare il valore economico standard per le 3 tipologie di beneficiari, in ottemperanza alle norme comunitarie vigenti in materia, è stato necessario elaborare una base dati implementata sulla storicità di oltre 360 progetti realizzati nel periodo 2009 – 2016 che hanno certificato spese di personale per oltre 300 milioni di euro, nonché sulle informazioni inerenti ai principali CCNL (per le annualità 2013, 2014, 2015) e ai costi medi orari caratteristici di Università ed EPR.

Sulla base di tali informazioni è stata definita una metodologia di calcolo del costo orario medio che in esito alle interlocuzioni con la Commissione Europea – DG REGIO e DG EMPL – e successiva approvazione da parte delle stessa CE è stata adottata con il Decreto in questione.

Da una disamina della normativa di riferimento vigente in materia, tenuto conto degli ultimi incrementi definiti con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 luglio 2022 (GU n.213 del 12-9-2022), il costo complessivo annuo da sostenere ai fini della contrattualizzazione di un ricercatore a tempo determinato risulterebbe pari a € 51.572. Tenuto conto che l'importo massimo rendicontabile a valere delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 del PNRR a titolarità di questo Ministero è pari a € 53.475, comprendendo i costi indiretti calcolati in relazione a tale tipologia di spesa con tasso forfettario del 15%, si ritiene non necessario procedere ad alcun adeguamento del costo standard adottato con il sopra richiamato Decreto interministeriale MIUR-MISE.

2. Le linee guida PNRR M4C2 di cui alla nota MUR 7554 del 10.10.2022 fanno esplicitamente riferimento per le attrezzature alla rendicontabilità delle sole quote di ammortamento. Nell'ambito di alcune FAQ, inviate esclusivamente via mail e in formato word, viene invece precisato che “con specifico riferimento all'acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze

funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi del programma del Centro Nazionale finanziato, il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%”. Tale previsione è peraltro già inclusa nell’Avviso relativo al Piano Nazionale Complementare (PNC).

Si chiede dunque:

- se tale previsione di rendicontabilità al 100% delle attrezzature sia applicabile ai Centri Nazionali, agli Ecosistemi e ai Partenariati Estesi;
- se, pertanto, possa essere confermata in maniera ufficiale aggiornando le linee guida o pubblicando una nota di chiarimento/integrazione sul sito MUR;
- quali siano, di conseguenza, i giustificativi da allegare in sede di rendicontazione per dimostrare che le acquisizioni sono funzionali al progetto.

Risposta: Il costo di acquisto di beni che siano funzionali esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto è rendicontabile al 100% a valere del PNRR. In caso contrario si può rendicontare la quota di ammortamento sulla base dell’effettivo utilizzo sul Programma.

In via preliminare si rappresenta che le Linee Guida del 10/10/2022 prot. 7554 integrano le disposizioni regolamentari, la disciplina e le norme applicabili agli investimenti del PNRR e forniscono indicazioni operative ai Soggetti Attuatori ai fini della rendicontazione delle attività svolte per la realizzazione del progetto e delle connesse spese sostenute a tal fine.

Con specifico riferimento all’ammortamento si rimanda alla normativa europea di cui all’art. 69 par.2 del Regolamento 1303/2013 e alla normativa nazionale del DPR 22 del 5 febbraio 2018 e civilistica di riferimento a cui le Linee Guida di questo Ministero e quelle del MEF (cfr. Circolare n.21 del 14/10/2021, prot.266985) fanno esplicito rinvio.

Ciò premesso, in presenza di acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi dei progetti finanziati a valere delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%.

Laddove, invece, i suddetti beni non siano funzionali esclusivamente al conseguimento dei suddetti obiettivi, ma anche connessi a ulteriori finalità, in tal caso il relativo costo d’acquisto potrà essere rendicontato sulla base della quota d’uso effettivamente utilizzata sul programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Con riferimento ai beni sopra richiamati che dovessero essere già nella disponibilità dei beneficiari precedentemente all’ammissione a finanziamento, non rinvenendosi l’esclusività funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Programma di ricerca finanziato, bensì ritenuti connessi anche a ulteriori finalità, potranno essere rendicontati sulla base della quota d’uso effettivamente utilizzata sul Programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Al riguardo, si conferma l’applicabilità delle sopra descritta previsione agli Investimenti 1.3 “Partenariati Estesi”, 1.4 “Centri Nazionali” e 1.5 “Ecosistemi dell’Innovazione”.

Ai fini della rendicontabilità del 100% del costo di acquisto del bene, sarà necessario fornire una dichiarazione da parte del soggetto responsabile della procedura e ogni utile documentazione atta a dimostrare che l’acquisto si è reso necessario per la realizzazione del progetto finanziato (a

titolo esemplificativo qualora fosse stato previsto tale acquisto in sede di presentazione della proposta progettuale), nonché che vi sia un utilizzo esclusivo per le finalità progettuali.

3. In merito ai cosiddetti “altri costi” che sono soggetti a pre-autorizzazione ministeriale, si chiede di ricevere un chiarimento sia sulle modalità effettive di richiesta di autorizzazione (es. pec o semplice mail al RUP dell’Avviso ministeriale) sia sulle tipologie di costi ritenuti ammissibili (es. ammissibilità o meno dei costi di missione per partecipazione a kick off meeting). Analogamente, si richiede quali tipologie di spese possano rientrare nella voce “costi gestionali ed amministrativi”, prevista esclusivamente per l’Avviso Ecosistemi e valorizzabile fino al massimo del 10% dei costi diretti ammissibili del personale.

Risposta: A valere della categoria di spesa “Costi gestionali e amministrativi” è possibile imputare costi diversi da quelli sostenuti per il personale, salvo esplicite deroghe previsti dai singoli Avvisi, rendicontabili sulla base dell’effettiva spesa sostenuta (costo reale).

Con specifico riferimento al presente quesito si rimanda alle indicazioni fornite dall’Ufficio II della Direzione Generale della Ricerca e al Responsabile del Procedimento competenti per la gestione e attuazione degli interventi di cui agli Avvisi in oggetto.

In merito alla tipologia “Costi gestionali e amministrativi”, ritenuta ammissibile limitatamente nell’ambito degli Avvisi “Partenariati Estesi (DD 341/2022)” e “Ecosistemi dell’innovazione (DD 3277/2022)” e fino al massimo 10% dei costi diretti ammissibili del personale, come indicato dagli Avvisi e dalla relativa FAQ 6.6 pubblicata sono costituite da “costi diversi da quello di personale, e sono rendicontati a costo reale, non in maniera forfettaria. Le spese di personale per attività amministrativo-gestionali rendicontate secondo l’effettivo costo orario non rientrano nell’alveo dei costi ammissibili nell’ambito degli Avvisi e restano a carico dei soggetti che le sostengono”.

Limitatamente all’Avviso “Partenariati Estesi” in tale tipologia di costo potranno rientrare le spese di personale sostenute dagli HUB connesse al programme/research manager di cui all’art. 4 co. 8 del medesimo Avviso.

4. In merito ai bandi a cascata si chiede di ricevere indicazioni e linee guida per procedere alla predisposizione dei bandi, alla gestione dei progetti e dei relativi flussi finanziari in qualità di soggetti materialmente gestori di finanziamenti a beneficio di terzi.

Risposta: In merito ai “bandi a cascata” si provvederà alla redazione di uno schema tipo di bando ad utilizzo degli Spoke di natura pubblica.

Come condiviso in sede di riunione in risposta ad una specifica necessità rappresentata dal referente della CRUI, si provvederà ad avviare in sinergia con i soggetti interessati l’attività di predisposizione di un’ipotesi di schema di bando che potrà essere rilasciata ad uso dei Soggetti che dovranno emanarli.

Si fornisce di seguito un primo set di informazioni utile a tal fine.

I Soggetti di natura pubblica individuati come Spoke degli Avvisi in questione, pertanto, possono, in prima battuta fare riferimento alle apposite linee guida emanate dal MEF e formalizzate

attraverso la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” consultabile al seguente link:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_21_2021/

La circolare fornisce gli elementi essenziali di cui tener conto per la selezione dei progetti da finanziare attraverso un avviso pubblico in ambito PNRR, mettendo altresì a disposizione anche dei format per la predisposizione dei relativi atti (autodichiarazioni, atto d’obbligo, check-list, etc.).

I contenuti del dispositivo di attuazione (bando di finanziamento), dovranno altresì essere tarati rispetto alla finalità dell’intervento e alle caratteristiche dell’avviso di riferimento (Partenariati Estesi, Centri Nazionali, Ecosistemi dell’innovazione), che, seppur tra di loro analoghi, presentano alcune specificità (si veda, a titolo di esempio, le categorie di spese ammissibili o i campi di intervento delle attività previste). In via generale, un bando a cascata dovrebbe dunque rispecchiare fedelmente, per analogia, i meccanismi e le caratteristiche dell’avviso attraverso il quale è stato selezionato un determinato programma di ricerca.

Si riportano, a titolo esemplificativo non esaustivo, alcuni elementi minimi da prevedere per assicurare il rispetto di principi e obblighi coerenti in primo luogo con il quadro normativo di riferimento del Piano, e in particolare:

- a) principio del “**non arrecare danno significativo** (cd. “**Do No Significant Harm**” - **DNSH**), secondo il quale nessun intervento finanziato dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) principio del **contributo all’obiettivo climatico e digitale** (cd. **tagging**), individuati dall’art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241, e **territoriale**, individuato nella destinazione del 40% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata;
- c) **obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento**, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- d) principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- e) relativamente all’**ammissibilità dei costi per il personale**, obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall’art. 1 del decreto legge 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (e/o da successivi atti di indirizzo delle Amministrazioni responsabili dell’avviso) secondo cui si possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;
- f) obblighi in materia di **comunicazione e informazione**, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell’emblema dell’Unione europea.

In aggiunta alle sopra richiamate previsioni, dovranno essere richiamate prescrizioni analoghe a quelle indicate nel dispositivo ministeriale di selezione delle progettualità da cui discende la necessità per i soggetti esecutori (Spoke) di emanare bandi a cascata.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) all'enunciazione delle finalità generali del bando, che valgono a definirne l'ambito di applicazione, indicando le priorità, gli obiettivi e i risultati attesi che attraverso la procedura si vogliono attuare e conseguire, nonché gli atti, i provvedimenti e i documenti utili e necessari a delimitare correttamente il framework regolatorio e normativo in cui si opera;*
- b) ai riferimenti normativi e gli adempimenti specifici derivanti dal regime utilizzato, nonché alle prescrizioni richieste dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato, qualora le agevolazioni si rivolgano alle PMI o ad altri soggetti che svolgono attività economica;*
- c) alla dotazione finanziaria complessiva (l'ammontare delle risorse) destinate all'avviso, specificandone quale fonte finanziaria, il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente e Investimento;*
- d) all'individuazione delle categorie di potenziali Soggetti ai quali è rivolto l'avviso pubblico e ai criteri di ammissibilità delle proposte progettuali;*
- e) alle informazioni sulla dimensione finanziaria degli interventi/progetti che saranno finanziati e alle ulteriori indicazioni sulla durata e sui termini di realizzazione degli interventi che dovranno, in ogni caso, essere compatibili con le tempistiche del dispositivo, del PNRR e in generale con il periodo di ammissibilità della spesa;*
- f) alla tipologia di spese ammissibili, esplicitando le condizioni di ammissibilità, eventuali limiti previsti per alcune categorie di spesa e quelle esplicitamente escluse;*
- g) alle modalità e termini di presentazione delle domande e alla relativa documentazione, nonché ai criteri e modalità di valutazione.*
- h) agli obblighi del soggetto proponente in relazione alla modalità di gestione degli interventi e al conseguimento degli obiettivi previsti entro le scadenze convenute;*
- i) alle modalità di rendicontazione e erogazione del contributo;*
- j) ai meccanismi sanzionatori che determinano la revoca parziale o totale del contributo.*

Quanto alla gestione dei flussi finanziari, è consigliato riprendere il meccanismo già definito per il PNRR, ovvero una prima anticipazione nella misura massima del 10%, uno o più pagamenti intermedi fino a concorrenza del 90% dell'importo assegnato, ed un saldo finale a conclusione delle attività e all'esito delle verifiche di regolare esecuzione. Ciò, in linea con i trasferimenti che riceverà l'HUB dal MUR così come normati dagli Avvisi di riferimento.

Ad ogni buon fine, nella consapevolezza che le tematiche connesse alla più idonea e efficace gestione dei bandi a cascata necessitano di supporto più approfondito, il RUP ha preso in carico la tematica e sta elaborando un documento di principi e criteri cui tutti i bandi dovranno attenersi, ferma restando la responsabilità degli Spoke e la specificità delle singole scelte. Il documento sarà veicolato a tutti gli interessati per suggerimenti e possibili integrazioni.

A1) Allegati alla rendicontazione

5. In merito alle checklist relative al reclutamento e alle procedure di gara, analizzandone i testi sembra che le stesse, ancorché utilizzabili - pur con una certa ridondanza e alcuni elementi da chiarire - come strumenti di autoverifica, vadano compilate da chi, presso il Ministero o su

suo incarico, effettuerà l'analisi delle spese rendicontate. Si chiede quindi conferma che le medesime non vadano compilate da ciascun ente all'atto della singola procedura, ma solo sottoscritte per presa visione e - a tal proposito - si chiede se sia necessario, come suggeriscono le linee guida, prevederne il caricamento per ogni singola procedura. Tale scelta si tradurrebbe in un aggravio ulteriore e comporterebbe una potenziale ridondanza.

Risposta: Il Soggetto attuatore in coerenza con quanto disposto dalla circolare MEF n. 30 del 11/08/2022 è tenuto a espletare attività di autocontrollo sulle procedure esperite e ad attestarne l'esito per ciascuna di esse attraverso le Check-List fornite in allegato alle Linee Guida prot. 7554 del 10/10/2022 di questo Ministero.

In relazione al presente quesito, si conferma preliminarmente che le Check-List relative al reclutamento del personale e alle procedure di gara (cfr. All.6 e All.7 delle Linee guida prot. 7554 del 10/10/2022) sono state predisposte affinché il Soggetto interessato, ripercorrendo i vari punti di controllo, possa predisporre tutti gli atti ritenuti essenziali ai fini della successiva valutazione del Ministero circa la correttezza e la regolarità della procedura esperita.

Tale adempimento deriva sia da specifiche previsioni regolamentari (cfr. art. 22 del Reg. 2021/241) in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, sia da specifiche prescrizioni del Servizio centrale per il PNRR del MEF (cfr. Circolare n. 30 del 11/08/2022 prot. 212865) secondo cui il Soggetto attuatore assume obblighi specifici in tema di autocontrollo, tra gli altri, del rispetto della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR, nonché di evidenza documentale del controllo svolto in relazione a ciascuna procedura posta in essere, secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali titolari di misure (es: check list, attestazioni, verbali, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria in ragione delle peculiarità e specificità di ciascuna riforma/del singolo investimento).

I medesimi format di Check-List sono altresì utilizzati dall'Unità di controllo istituita presso il Ministero per attestare le verifiche eseguite, attraverso un'analisi documentale, volte ad accertare l'adozione da parte dei Soggetti Attuatori di corrette procedure di selezione del personale impiegato nelle attività progettuali e/o di fornitori di beni e servizi.

6. Si chiede se sia possibile ricevere una guida operativa specifica per la M4 C2 circa i processi funzionali a poter adempiere alle dichiarazioni richieste in ambito DNSH sia per le attività progettuali, sia per le attività connesse alle gare.

Risposta: Le circolari MEF n. 32 del 30/12/2021 e n. 33 del 13/10/2022 e i relativi allegati forniscono ogni utile informazione sul tema DNSH.

In merito al DNSH si rimanda alle circolari del MEF n.32 del 30/12/2021 e successivo aggiornamento n.33 del 13/10/2022 e alle specifiche Guide Operative e connesse schede tecniche e check-list di verifica e controllo relative a ciascun settore di attività.

B) VARIAZIONI E UTILIZZO PIATTAFORMA

7. Si chiede di definire in maniera chiara e univoca come procedere per comunicare:
 - variazioni al cronoprogramma e/o all'allocazione dei costi tra le diverse tipologie di attività;

- variazioni della massa critica.

8. Parimenti si chiede di ricevere indicazioni più chiare circa le tempistiche della presentazione del rendiconto bimestrale e come questo interagisca con il monitoraggio mensile (prossima consegna il 10 febbraio) utile per la comunicazione dei dati su ReGIS anche al fine di evitare doppi caricamenti di dati.

Più in generale, si chiede di ricevere non solo comunicazioni informali sulle modalità di gestione e rendicontazione dei fondi e circa l'utilizzo delle piattaforme (AtWork per CN, ECS e PE; GEA per PNC e Infrastrutture) ma degli aggiornamenti procedurali ufficiali e reperibili in un'unica pagina web. Analogamente si chiede di prestare attenzione ai doppi caricamenti connessi all'utilizzo di due diverse piattaforme, auspicando la massima interoperabilità tra le medesime.

Risposta: I Soggetti attuatori, al fine di consentire l'effettivo andamento degli interventi finanziati, devono provvedere al costante aggiornamento, attraverso i sistemi informativi locali, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, confermandone la completezza e correttezza entro il 10 di ciascun mese.

Con specifico riferimento al quesito di cui al punto elenco 7 si rimanda alle indicazioni fornite dall'Ufficio II della Direzione Generale della Ricerca e al Responsabile del Procedimento competenti per la gestione e attuazione degli interventi di cui agli Avvisi in oggetto.

Con riferimento al punto 8, si rappresenta che in linea con le esigenze di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario previste dal PNRR, il MUR ha provveduto con la predisposizione di appositi sistemi informativi (quali AtWORK, GEA, etc.) per consentire ai soggetti attuatori di trasmettere all'Amministrazione una rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria. Questo, al fine di monitorare costantemente l'effettivo andamento delle iniziative del Piano e dare seguito a tutti gli adempimenti previsti ai diversi livelli (sia nei confronti del MEF e della CE, che dei Soggetti attuatori, mettendo loro a disposizione le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi). In tal senso è richiesto ai soggetti attuatori di confermare, con cadenza mensile (ogni 10 del mese), l'effettivo aggiornamento della piattaforma, nell'ottica di una rappresentazione aggiornata e veritiera dello stato di avanzamento dei progetti.

In tale contesto, la rendicontazione bimestrale è parte integrante degli aggiornamenti di monitoraggio che il soggetto attuatore fornisce al MUR, trattandosi nella sostanza di una consuntivazione e una trasmissione al Ministero dell'avanzamento finanziario del programma di ricerca, includendo spese e relativa documentazione che il soggetto attuatore quotidianamente già inserisce all'interno del sistema informativo e di cui da conferma almeno mensilmente. Tale rendicontazione è funzionale alla trasmissione al MEF delle richieste di rimborso da parte del MUR, al fine di ottenere le provviste finanziarie necessarie ad assicurare ai soggetti attuatori un flusso di cassa costante e funzionale allo svolgimento dei programmi di ricerca.

Quest'ultimo adempimento, dunque, non può ingenerare alcuna duplicazione di inserimento dei medesimi dati, ed è nella sostanza soddisfatto dal soggetto attuatore attraverso una costante e tempestiva alimentazione del sistema informativo secondo le scadenze definite dal MUR (funzionale anche al monitoraggio mensile ReGiS), proprio nell'ottica di ridurre gli oneri a carico dei soggetti attuatori beneficiari di risorse PNRR.

Limitatamente alla creazione del rendiconto periodiche delle spese di progetto, secondo le indicazioni impartite dal MEF il Soggetto attuatore deve accedere al sistema REGIS generare e validare sul sistema del MEF il Rendiconto di Progetto ReGiS, selezionando le medesime spese già approvate e presenti nel Rendiconto trasmesso ai sistemi informativi locali del MUR.

In via generale, si informa che la manualistica emanata dall'Unità di missione del PNRR è pubblicata nella sezione dedicata del sito agli strumenti di attuazione.

C) DURATA DEI PROGETTI

9. Si chiede se il MUR stia valutando la possibilità di far concludere i progetti oltre il 28 febbraio 2026, in quanto questo consentirebbe, ad esempio sui cicli di dottorato, una minore esposizione finanziaria da parte degli Atenei.

Risposta: Allo stato non risulta possibile prevedere deroghe al termine delle progettualità finanziate.

Con specifico riferimento al presente quesito, la scadenza del 28 febbraio 2026 è quella che consente al Ministero, espletate le verifiche di propria competenza sulle spese rendicontate dai Soggetti Attuatori, di richiedere il pagamento a titolo di rimborso al MEF entro la data di chiusura del PNRR.